

Penale Sent. Sez. 1 Num. 50444 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: BONI MONICA
Data Udiienza: 11/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RICHETTO GIUSEPPINA ANNA nato a MATTIE il 04/01/1951

avverso la sentenza del 13/10/2017 del TRIBUNALE di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA

che ha concluso chiedendo

Il PG conclude chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

udito il difensore

E' presente l'avvocato SOBRATO STEFANO LUIGI del foro di TORINO in difesa di:
RICHETTO GIUSEPPINA ANNA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di
ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza resa il 13 ottobre 2017 il Tribunale di Torino, a seguito di opposizione proposta avverso decreto penale di condanna, condannava l'imputata Giuseppina Anna Richetto alla pena di euro 120,00 di ammenda, in quanto giudicata responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., contestatole per non avere ottemperato in assenza di giustificazione all'ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco del Comune di Borgone di Susa in data 7 maggio 2015, che le aveva ingiunto di eseguire gli interventi necessari per eliminare i pericoli per la pubblica e privata incolumità, rappresentati dalla condizione dell'immobile di via Augusto Abegg, accertato in Torino l'11 febbraio 2016.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del suo difensore, il quale ha lamentato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie e dei documenti prodotti dalla difesa all'udienza del 2/10/2017, che aveva indotto il Tribunale a disattendere l'assunto difensivo, secondo il quale alla data di notificazione dell'ordinanza sindacale l'imputata aveva già dismesso la qualità di partecipe e di legale rappresentante della società Murette s.s., proprietaria dell'immobile pericolante. La decisione è sorretta da motivazione basata su illazioni e generica, non su dati fattuali precisi e puntuali. Non assume rilievo il fatto che la Richetto non abbia rappresentato al Sindaco la circostanza dell'avvenuta cessione della sua quota societaria, perchè tanto non esclude l'effettività della cessione, ma prova soltanto disinteresse per le sorti del bene facente parte del patrimonio sociale; del pari non è significativo l'avvenuto pagamento dell'oblazione, che costituisce una scelta processuale, finalizzata ad estinguere il reato, compiuta personalmente dalla Richetto senza l'assistenza di un difensore. Era stata offerta al Tribunale spiegazione della doppia dichiarazione di cessione della quota, basata sul fatto che, non essendo la Murette una società di capitali e non essendo tenuta alla iscrizione nel registro delle imprese, per dare notizia ai terzi della cessione si era deciso di ripresentare la dichiarazione, di tenore identico a quella precedente del 18/8/2005, allegandola alla dichiarazione dei redditi perchè fosse inoltrata all'Agenzia delle Entrate ed alla Camera di commercio. In ogni caso il Tribunale non ha esaminato la questione della validità della dichiarazione di cessione del 31/12/2006.

Considerato in diritto

1.Va premesso che la sentenza impugnata ha basato la decisione impugnata sulla ritenuta configurabilità del reato contestato, con ciò ritenendo acquisita dimostrazione dell'emissione del provvedimento, contenente l'ordine di eliminazione del pericolo per l'incolumità pubblica e privata, derivante dalle condizioni precarie e ammalorate dell'immobile di proprietà di Pellissero Liliana, Bovero Giacomo e della s.s. Le Murette di Bussoleno, quest'ultima legalmente rappresentata dalla socia Giuseppina Anna Richetto, la quale, pur avendo ricevuto regolare notificazione del provvedimento, non aveva provveduto, né effettuato nessun tipo di contestazione.

Ha quindi esaminato l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo la quale, alla data di notificazione dell'ordinanza sindacale, la Richetto non rivestiva più la qualità di legale rappresentante della società comproprietaria dell'immobile pericolante per avere ceduto la propria quota a Maria Carolina Fasano; ha respinto tale assunto per il difetto di prova, ritenendo di dubbia autenticità e veridicità la documentazione offerta dalla difesa, poiché l'imputata, dopo avere avuto contezza dell'ordinanza rimasta inadempita, non aveva rappresentato all'Autorità comunale di non essere il soggetto obbligato ad effettuare l'intervento di messa in sicurezza, cosa che avrebbe potuto condurre all'annullamento del provvedimento in via di autotutela e, successivamente all'emissione di decreto penale di condanna, aveva corrisposto la somma che sarebbe dovuta a titolo di oblazione. Inoltre, ad avviso del Tribunale, non trova spiegazione il fatto che, dopo la lettera raccomandata a mano del 18/8/2005 di cessione della quota, la Richetto aveva in data 31/12/2006 nuovamente redatto un atto di cessione avente ad oggetto la sua quota di partecipazione alla società in favore della stessa Fasano, mentre nella dichiarazione dei redditi presentata nel 2007 si era inserita tra i soci della Murette s.s..

2.Osserva il Collegio come sia preliminare ed assorbente rispetto al tema sollevato con l'impugnazione la verifica circa la configurabilità del reato ascritto alla ricorrente. Invero, dalla descrizione in fatto della condotta omissiva, contenuta nell'imputazione, emerge chiaramente che l'ordinanza contingibile ed urgente aveva inteso rimuovere uno stato di pericolo per l'incolumità fisica, pubblica e privata, derivante dal pericolo di crollo dell'edificio appartenente in parte alla società rappresentata dalla Richetto, mediante l'ingiunzione rivolta ai proprietari di mettere in sicurezza il fabbricato pericolante.

Posto che il giudice di merito ha accertato, con giudizio insindacabile nel

merito e privo di vizi logici, la sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità, che non è nemmeno contestato con il ricorso, s'impone il rilievo, anche in via d'ufficio ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che esclude la configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. a ragione del principio di sussidiarietà, essendo piuttosto individuabile la fattispecie penale di cui al terzo comma dell'art. 677 cod. pen., che sanziona in modo specifico la condotta di chi, essendo proprietario di una costruzione che minaccia rovina o di chi sia per lui tenuto alla sua conservazione o alla vigilanza, omette di realizzare i lavori necessari per rimuovere il pericolo per le persone. Tale ipotesi di reato, in ossequio alla clausola di riserva di cui all'art. 650 cod. pen., esclude la possibilità del concorso tra il reato dalla norma previsto e quello più grave previsto dall'art. 677, comma 3, cod. pen., che, come già affermato da questa Corte con orientamento cui si ritiene di dover dare seguito, resta l'unico ravvisabile (sez. 1, n. 51186 del 25/11/2014, Penitente, rv. 261267; sez. 1, n. 25998 del 11/04/2003, Belardinelli, rv. 225463; sez. 1, n. 22886 del 9/05/2006, Salvo, rv. 234783).

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine alla diversa fattispecie di cui all'art. 677 cod. pen..

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste. Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2018.